



MUNICIPALITÀ III
STELLA - SAN CARLO ALL'ARENA
Direzione Municipalità

ORDINANZA n. 01531/2024/53 del 06/12/2024

Oggetto: Istituzione, per il giorno 10/12/2024, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, e comunque fino a cessate esigenze, di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in via Marco Aurelio Severino.

IL DIRETTORE

premesse che:

- tramite comunicazione a mezzo mail, acquisita con protocollo PG/2024/976963 del 12/11/2024, avente ad oggetto "Richiesta di patrocinio e supporto per seconda edizione presepe vivente alunni Scuola Severino per le strade del quartiere", il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Nicolini Di Giacomo ha chiesto, alla U.O. Attività Tecniche e Viabilità della Municipalità 3, di adottare, per il giorno 10/12/2024, un provvedimento viabilistico atto a garantire "la pedonalizzazione del tratto di strada compreso tra i civici 44 e 23 di via Severino con divieto di transito e di sosta degli autoveicoli nella fascia oraria 15:00 - 18:00" al fine di consentire l'attuazione della sopra citata manifestazione;
- con nota PG/2024/1026638 del 27/11/2024, il Presidente della Municipalità 3 Stella - S. Carlo all'Arena ha concesso il patrocinio morale gratuito alla seconda edizione della manifestazione "Presepe Vivente" per le strade del quartiere;

visti:

- il parere favorevole, trasmesso con PG/2024/1032288 del 28/11/2024 dalla Polizia Locale U.O. Stella, in merito all'istituzione del presente dispositivo di traffico temporaneo, con approvazione del percorso alternativo individuato, a condizione che:
 - a) sia apposta idonea segnaletica consequenziale a monte e a valle delle arterie interessate all'inibizione del transito veicolare e all'eventuale modifica del senso di marcia in conseguenza del particolare dispositivo di viabilità;
 - b) siano comunque affissi, almeno 48 ore prima della data dell'evento a cura degli organizzatori dello stesso, idonei ed inequivocabili volantini cartacei indicanti il divieto di sosta e di fermata su ambo i lati delle arterie interessate alla manifestazione, anche laddove già sia presente detta segnaletica di divieto, stante la necessità di scoraggiarne comunque l'eventuale trasgressione a beneficio della riuscita dell'evento;
- il verbale della Conferenza Permanente dei Servizi del giorno 03/12/2024, nel quale è stato espresso parere favorevole alla chiusura oggetto della presente ordinanza;

considerato che:

- per la riuscita della manifestazione di che trattasi, garantendo le necessarie condizioni di sicurezza, è opportuno disporre l'esclusione del transito veicolare nel tratto di via Marco Aurelio Severino interessato dall'evento;
- è stato individuato, come percorso alternativo, il seguente: piazza Gian Vincenzo Gravina, via Filippo Cavolino, via Macedonio Melloni (con inversione del senso di marcia nel tratto compreso tra via Filippo Cavolino e via Marco Aurelio Severino);
- il contenuto della parte dispositiva della presente ordinanza è coerente con la viabilità primaria di competenza del Servizio Strade, Viabilità e Traffico;

ritenuto che, per le motivazioni esposte, è necessario adottare i provvedimenti viabilistici riportati nella parte dispositiva del presente atto;

attestato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli articoli 13, comma 1, lettera b) e 17, comma 2, lettera a) del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013;

- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, introdotto dall'art. 1, c. 41 della Legge 190/2012, e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale 69/2024, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tale da impedire l'adozione del presente atto;
- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 23, c. 1 del D.Lgs. 33/2013 e all'art. 1, c. 16 della Legge 190/2012, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;
- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento è stata esperita dalla U.O. Attività Tecniche e Viabilità della Direzione della Municipalità 3;

visti:

- il D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm e ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

ORDINA

ISTITUIRE, per il giorno 10/12/2024, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, e comunque fino a cessate esigenze, il seguente dispositivo di traffico temporaneo:

- a) divieto di transito veicolare nel tratto di via Marco Aurelio Severino compreso tra la confluenza con via Macedonio Melloni e la confluenza con piazza Gian Vincenzo Gravina (altezza civico 44 incluso);**
- b) divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, nel tratto di cui al precedente punto a);**
- c) senso unico di marcia, in direzione di via Marco Aurelio Severino, del tratto di via Macedonio Melloni compreso tra via Filippo Cavolino e via Marco Aurelio Severino.**

Restano esclusi dal divieto di transito di cui al precedente punto a) i veicoli di pronto soccorso, i veicoli delle Forze dell'Ordine, i veicoli di emergenza e quelli adibiti al trasporto delle persone diversamente abili.

Ogni altra Ordinanza, il cui dispositivo risulti in contrasto con la presente, è da ritenersi sospesa.

La delimitazione dei luoghi, l'installazione della segnaletica necessaria e prescritta dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada per l'attuazione del presente dispositivo di traffico temporaneo, l'affissione di avvisi almeno 48 ore prima dell'inizio della manifestazione di cui alla premessa, nonché il ripristino dello stato dei luoghi al termine della stessa, sono a carico degli organizzatori dell'evento e dovranno essere posti in essere in conformità con le prescrizioni di cui al parere della Polizia Locale U.O. Stella PG/2024/1032288 del 28/11/2024, riportate nel preambolo del presente provvedimento.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro tipo di provvedimento o accorgimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, qualora se ne presentasse la necessità, nel periodo di vigenza della presente Ordinanza.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma all'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S, D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRETTORE
arch. Paola Cerotto